SENTENZA DELLA CORTE
DEL 1° OTTOBRE 1974 [1]

Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas — Ausfuhrerstattung (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Pancette di maiale»

Causa 14-74

Massime

1. *Trattato CEE — Prodotti provenienti dalla Repubblica democratica tedesca — Libera circolazione nella Repubblica federale tedesca — Non costituiscono merci di origine comunitaria*
 (Trattato CEE, protocollo relativo al commercio interno tedesco)

2. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Produttori agricoli — Redditi garantiti — Sistema dei prezzi applicato ai soli prodotti comunitari*
 (Trattato CEE, art. 40)

1. L'eccezione prevista dal protocollo relativo al commercio interno tedesco, allegato al trattato, alla Repubblica federale tedesca non implica che la Repubblica democratica tedesca faccia parte della Comunità, ma solo ch'essa gode, in quanto territorio estraneo alla Comunità, di un regime speciale. Il trasferimento di merci nella Repubblica federale tedesca in forza del protocollo non può quindi considerarsi come importazione da paesi terzi, poiché si tratta di commercio interno tedesco. Tuttavia, nonostante tali prodotti possano essere immessi in libera pratica nella Repubblica federale tedesca senza previo sdoganamento, ciò non significa che essi siano originari di questo paese.

2. L'organizzazione dei mercati agricoli ha istituito sistemi di prezzi destinati ad assicurare ai produttori determinate garanzie di reddito. Di tali benefici, tuttavia, godono in linea di principio solo i prodotti comunitari, quelli, cioè, provenienti dai paesi che partecipano al finanziamento della politica agricola comune.

Nel procedimento 14-74,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra:

1 — Lingua processuale: il tedesco.

NORDDEUTSCHES VIEH- UND FLEISCHKONTOR, GMBH, con sede in Amburgo,

e

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS — AUSFUHRERSTATTUNG (Ufficio doganale principale, restituzioni all'esportazione)

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, n. 1, e 7 del regolamento CEE del Consiglio 27 giugno 1967, n. 177, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (GU 28 giugno 1967, n. L 130, pag. 2614), e dell'art. 4, n. 1, e 2, lettera d), del regolamento CEE del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU 28 giugno 1968, n. L 148, pag. 1) in relazione al «protocollo relativo al commercio interno tedesco ed ai problemi che vi si connettono»,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh (relatore) e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: G. Reischl,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

La sentenza di rimessione e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE, si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine è stata istituita

con il regolamento CEE del Consiglio 13 giugno 1967 n. 121 (GU n. L 117 del 19 giugno 1967, pag. 2283), che attua un regime di scambi coi paesi terzi secondo cui, in primo luogo, «all'importazione nella Comunità dei prodotti (compresi nella organizzazione)... è riscosso un prelievo» (art. 8) ed, in secondo luogo, «nella misura necessaria per consentire l'esportazione (dei suddetti) prodotti, in base ai corsi e ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione» (art. 15, n. 1).

Le norme generali relative alla concessione di tali restituzioni ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo sono stabilite dal regolamento del Consiglio 27 giugno 1967, n. 177, il cui art. 6, n. 1, dispone che «la restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:

— sono stati esportati fuori della Comunità, e
— sono d'origine comunitaria, salvo in caso d'applicazione dell'art. 7».

A termini di detto art. 7 «non vengono concesse restituzioni per le esportazioni di prodotti (compresi nell'organizzazione di mercato)... importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, fatta eccezione per i casi in cui l'esportatore può provare:

— l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e
— la percezione del prelievo al momento dell'importazione di tale prodotto».

A termini dell'art. 4, n. 1, del regolamento CEE del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, «sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese».

Il n. 2, lettera d), dello stesso articolo dispone che «per merci interamente ottenute in un solo paese si intendono... i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati.»

D'altronde, l'art. 6, n. 1, del regolamento CEE della Commissione 21 dicembre 1967, n. 1041, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (GU n. L 314 del 23 dicembre 1967, pag. 9) dispone che «una restituzione è accordata soltanto per i prodotti ammessi alla libera circolazione all'interno della Comunità.»

Infine, il governo tedesco ha adottato, in data 24 gennaio 1968 un «regolamento sulle restituzioni all'esportazione CEE» (Bundesanzeiger 26 gennaio 1968, n. 18).

Nell'ambito di tali disposizioni, l'attrice nella causa principale (in prosieguo «l'attrice») esportava in Jugoslavia, in data 27 giugno 1969, una partita di kg 14 252 ed in data 4 luglio 1969 due partite rispettivamente di kg 14 784 e di kg 14 155 di carne suina, dichiarata come «pancette (ventresche), anche in parti», ricadente sotto la voce tariffaria 02.01-A-III-a-5.

Il convenuto nella causa principale (in prosieguo «il convenuto») sostiene che la merce, originaria della Repubblica democratica tedesca (DDR), è stata depositata temporaneamente nella Repubblica federale di Germania ed in seguito esportata così com'era. Il convenuto attribuiva per le due partite del 4 luglio 1969 una restituzione di 16 784,62 DM, ma lasciava in sospeso la domanda presentata in data posteriore per la restituzione relativa alla partita del 27 giugno 1969. In seguito ad un controllo, il convenuto stesso, con atto 27 maggio 1971 reclamava la restituzione della somma già versata (cioè 16 784,62 DM) e, con un secondo atto di pari data, respingeva la domanda pendente, motivando la propria decisione col fatto che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1041/67/CEE e dell' art 7, 2° comma, n. 3, del «Regolamento sulle restituzioni all'esportazione CEE», la restituzione può essere concessa solo quando l'interessato dimostri che la merce è d'origine comunitaria, dimostrazione che nella fattispecie non era stata fornita.

Con provvedimento 20 gennaio 1972, il convenuto respingeva l'opposizione dell' attrice. Avverso tale provvedimento, il 23 febbraio 1972 l'attrice proponeva una

domanda giudiziale avanti il Finanzgericht di Amburgo, che ha sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunziarsi sulla seguente questione:

«Se gli artt. 6, n. 1, e 7 del regolamento CEE n. 177/67 e l'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento CEE n. 802/68, in relazione al «protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono», vadano interpretati nel senso che merci rientranti nella definizione fornita dall'art. 1, n. 1, del regolamento CEE n. 121/67, trasferite dalla DDR nella Repubblica federale nel quadro dell'accordo commerciale interzonale, danno diritto a restituzione nel caso di esportazione dalla Repubblica federale in un paese terzo».

Dall'ordinanza di rimessione si desume che il Finanzgericht mette in forse l'applicazione delle disposizioni di cui sopra ai prodotti provenienti dalla DDR. Esso pone l'accento sul fatto che nel protocollo 25 marzo 1957, relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono, («Bundesgesetzblatt» 1957, II, pag. 984), allegato al trattato CEE, gli Stati membri hanno convenuto che «atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l'applicazione del trattato non esige alcuna modificazione del regime attuale di tale commercio in Germania». Considerato che l'applicazione del trattato CEE non può quindi avere alcuna incidenza sul commercio interno tedesco, le nozioni «d'origine comunitaria» e di «paese» si dovrebbero interpretare nel senso che pure la DDR sia compresa nella Comunità. Altrimenti potrebbe sorgere il problema del se le merci in questione rientrino nella sfera d'applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 177/67.

L'ordinanza di rimessione è stata registrata in cancelleria il 1° marzo 1974. La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Kalbe, la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Martin Seidel, e l'attrice con gli avvocati Wendt, Wiech e Heyn, del foro di Amburgo, hanno presentato osservazioni scritte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia

a) Osservazioni dell'attrice

L'*attrice* comincia con il sottolineare che nella fattispecie non può insorgere il problema dell'applicazione dell'art. 7 del regolamento n. 177/67, in quanto il protocollo relativo al commercio interno tedesco, che costituisce parte integrante del trattato CEE, e prevale sui regolamenti comunitari, prevede espressamente che l'applicazione del suddetto trattato non vincola la Repubblica, federale di Germania ad adeguare il sistema dei suoi rapporti commerciali con la DDR a quello dei suoi rapporti commerciali con qualsiasi altro paese terzo. Ne consegue che il commercio interno tedesco costituisce parte integrante del commercio interno della Repubblica federale di Germania, che la DDR non è un paese terzo ai sensi del menzionato art. 7, e che il trasferimento delle merci dalla DDR alla Repubblica federale di Germania, non costituisce importazione. Per questo motivo non possono venir applicati né la tariffa doganale comune né i prelievi.

L'attrice sostiene che l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 177/67 ha efficacia immediata, e ne consegue che il prodotto in questione va considerato come originario della Repubblica federale di Germania. Non si tratta di accertare se, partendo dalla sfera d'applicazione del trattato CEE, qual'è delineata dal suo art. 227, le

merci prodotte nella DDR siano d'origine comunitaria, ma unicamente di stabilire se merci importate dalla DDR nel territorio della Repubblica federale di Germania, nel quadro degli scambi commerciali interzonali, vadano considerate come merci d'origine communitaria. L'art. 4 del regolamento n. 802/68 va d'altronde interpretato alla luce del n. 1 del protocollo, e, trattandosi di commercio interno, un prodotto oggetto di scambio in questo ambito non può essere originario di un paese diverso da quello in cui esso è messo sul mercato.

Questa tesi viene corroborata dalla circostanza secondo cui la DDR non fa parte del territorio doganale della Comunità. Una merce importata dalla DDR nella Repubblica federale di Germania, nell'ambito degli scambi commerciali internazionali, va considerata come inclusa fin dall'origine nel territorio doganale della Comunità, altrimenti sarebbe impossibile dare un significato all'art. 3 del regolamento n. 1496/68 che definisce il territorio doganale. Si desume in effetti dall'organizzazione della Comunità in quanto unione doganale che, rispetto alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, si pone soltanto la distinzione tra merci originarie dei paesi membri e merci originarie dei paesi terzi (combinato disposto dell'art. 9, n. 2 e dell'art. 10, n. 1, del trattato CEE).

La prassi costante conforta d'altronde le suesposte considerazioni. L'importazione di un prodotto dalla DDR nella Repubblica federale non dà diritto alla riscossione di alcun prelievo, non è passibile di alcuna tassa all'importazione e si effettua sulla base dei prezzi comunitari.

Pertanto, se tale prodotto va considerato sotto tutti gli aspetti come un prodotto indigeno della Repubblica federale, questa soluzione deve logicamente valere anche per la sua origine. Il convenuto ha replicato avanti il Finanzgericht che la DDR non è uno Stato membro della CEE, né un paese terzo. La questione che si pone sarebbe quindi di accertare se l'applicabilità dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 177/67 alla merce in questione sia conforme agli obiettivi del regime delle restituzioni all'esportazione nei paesi terzi e quale sia il motivo per qui l'origine comunitaria viene considerata come elemento determinante. In realtà l'art, 6, n. 1 non si prefigge lo scopo di disciplinare il mercato speciale ed autonomo di cui all'art. 7, ma persegue l'obiettivo di garantire l'applicazione del principio secondo cui non vengono concesse restituzioni per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, le disposizioni di diritto comunitario derivato vanno interpretate alla luce del n. 1 del protocollo, che prevale su di esse.

Il convenuto ha replicato con un argomento secondo cui la carne suina importata dalla DDR in linea di massima non fruisce delle restituzioni per il fatto che il sistema dei prezzi, stabilito dal regolamento n. 121/67 per la carne suina, è calcolato in base ai prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità e che, se i maiali non sono stati allevati nell'ambito comunitario, i cereali da foraggio indispensabili all'allevamento non sono stati acquistati ai prezzi comunitari. In realtà, il rischio di operazioni speculative è escluso nelle relazioni commerciali interzonali con le merci sottoposte ad un'organizzazione comune di mercato, in quanto l'acquirente della Germania occidentale può acquistare dalla DDR solo ai prezzi comunitari.

L'attrice sostiene quindi che i prodotti in questione, al momento dell'esportazione dalla Requbblica federale in un paese terzo, vanno assimilati ai prodotti, menzionati all'art. 1, n. 1, del regolamento n. 121/67, ricavati interamente nella Repubblica federale, e che, semprechè siano soddisfatti determinati presupposti richiesti per la concessione di una restituzione all'esportazione, essi possono beneficiare delle restituzioni in forza dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 177/67.

b) Osservazioni presentate dalla Repubblica federale

La Repubblica federale comincia col sottolineare che il protocollo relativo al

commercio interno tedesco non estende la sovranità della CEE sulla DDR, ma riconosce a tale paese un regime speciale, in quanto territorio non facente parte della Comunità, secondo cui la Repubblica federale non è tenuta a riscuotere dazi doganali e prelievi, né a concedere alcuna restituzione all'esportazione.

Non è quindi il caso di ammettere una fictio juris secondo cui i prodotti importati dalla DDR nella Repubblica federale sono originari di quest'ultimo paese, il che produrrebbe l'effetto di far godere la produzione agricola della DDR della garanzia d'esito della politica agricola comune, senza che essa abbia partecipato al suo finanziamento.

Se le merci esportate dalla DDR nella Repubblica federale vengono messe in libera pratica nella Comunità, ciò avviene in quanto la Repubblica federale è dispensata dall'obbligo delle formalità d'importazione e di riscossione dei dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, obbligo imposto per i prodotti provenienti dai paesi terzi. Il Consiglio però non ha inteso adottare con ciò una disciplina in deroga, e la nozione d'«origine comunitaria», di cui all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 177/67, e quella di «paese», di cui all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 802/68, non vanno interpretate nel senso che la DDR sia da considerarsi come facente parte della Comunità. È chiaro quindi che non viene concessa alcuna restituzione al momento dell'esportazione dei prodotti importati nella Repubblica federale nell'ambito del commercio interno tedesco, giacché non sono stati riscossi prelievi all'importazione, e che le merci importate dalla DDR non vengono, dal punto di vista giuridico, assimilate ai prodotti la cui importazione ha dato diritto alla riscossione d'un prelievo.

c) Osservazioni della Commissione

La *Commissione* fa innanzitutto presente che, perché una merce fruisca della restituzione all'esportazione, non basta ch'essa si trovi, in conformità all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1041/67, in libera pratica nella Comunità. È necessario inoltre che vengano osservati i criteri sostanziali determinanti di cui agli artt. 6 e 7 del regolamento n. 177/67. Tali criteri si spiegano con l'intento di garantire ai prodotti della Comunità uno sbocco sul mercato mondiale che normalmente sarebbe loro precluso. Orbene, la carne suina importata, dato che non contribuisce affatto ad accrescere il reddito dei produttori comunitari, non fruisce della garanzia del prezzo e non è sostenuta mediante le restituzioni all'esportazione. A rigore, può essere opportuno il rimborso dei prelievi riscossi al momento della importazione.

L'attrice non può fornire la prova, richiesta dall'art. 6, che «i prodotti d'origine comunitaria», in quanto l'art. 4 del regolamento n. 802/68 dispone che «sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese», dal che si può desumere che sono originarie della Comunità le sole merci ottenute nei singoli Stati membri, fra i quali non può annoverarsi la DDR.

La conoscenza dell'origine della merce, «paesi terzi» o territorio extra-comunitario che goda di uno statuto speciale, assume scarsa rilevanza rispetto al problema del se un prelievo sia stato o meno percepito.

Tenuto conto delle clausole del 'protocollo relativo al commercio interno tedesco, il quale consente che gli scambi commerciali si svolgano nell'ambito del mercato interno tedesco, la DDR non costituisce un «paese terzo». Tuttavia, un'esportazione dalla Repubblica federale in Jugoslavia non rientra più in tale disciplina, nemmeno se la merce è stata previamente trasferita nella Comunità nel quadro del commercio interno tedesco.

La Commissione propone quindi di dare soluzione negativa alla questione proposta.

L'attrice nella causa principale, la Repubblica federale di Germania e la Com-

missione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 2 luglio 1974.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 luglio 1974.

In diritto

1 Con ordinanza 30 gennaio 1974, pervenuta in cancelleria il 1° marzo 1974, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione degli artt. 6, n. 1 e 7 del regolamento CEE del Consiglio 27 giugno 1967, n. 177, e dell' art. 4, n. 1 e n. 2, lett. d), del regolamento CEE del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, in relazione al «protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono», allegato al trattato CEE.

Si chiede alla Corte se le summenzionate disposizioni «vadano interpretate nel senso che merci rientranti nella definizione fornita dall'art. 1, n. 1, del regolamento CEE n. 121/67, trasferite dalla DDR nella Repubblica federale, nel quadro dell'accordo commerciale interzonale («Interzonenhandelsabkommen»), danno diritto a restituzione nel caso di esportazione dalla Repubblica federale in un paese terzo».

Dall'ordinanza di rimessione si desume che tale questione è stata deferita nell'ambito di una controversia vertente sull'esportazione in Jugoslavia — esportazione effettuata, in data 27 giugno ed in data 4 luglio 1969, dall'attrice nella causa principale — di alcune partite di carne suina, dichiarata come «pancette (ventresche), anche in parti», ricadente sotto la voce tariffaria 02.01-A-III-a-5, visto che il convenuto nella causa principale sostiene che la merce, originaria della Repubblica democratica tedesca (DDR), era stata temporaneamente depositata nella Repubblica federale di Germania ed in seguito esportata così com'era.

2 A termini dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 177/67, il pagamento della restituzione per la carne suina esportata dalla Comunità è subordinato al presupposto ch'essa sia «d'origine comunitaria».

L'art. 6 prevede una deroga, di cui si fa menzione nell'art. 7.

Tale deroga riguarda esclusivamente i prodotti importati da paesi terzi e riesportati in paesi terzi.

Tuttavia, a termini dell'art. 7, non vengono concesse restituzioni, «fatta eccezione per i casi in cui l'esportatore può provare la percezione del prelievo al momento dell'importazione».

È assodato che le importazioni dalla DDR nella Repubblica federale di Germania non sono soggette a prelievi.

Quindi i prodotti in causa non possono comunque rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 7.

3 L'attrice nella causa principale invoca l'art. 6 del regolamento n. 177/67 per sostenere che la carne suina trasferita dalla DDR nel territorio della Repubblica federale, nel quadro degli scambi commerciali, detti «interzonali», va considerata come merce di origine comunitaria.

4 «Ai fini dell'applicazione uniforme di tutte le misure adottate dalla Comunità o dagli Stati membri per l'esportazione delle merci», il regolamento n. 802/68 fornisce una definizione comunitaria della nozione di origine delle merci.

A termini dell'art. 4 del regolamento, nel caso di prodotti ricavati da animali vivi «sono originari di un paese... i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati».

L'art. 6 dispone che non si può concedere una restituzione per prodotti ricavati da animali allevati fuori della Comunità.

5 L'attrice nella causa principale sostiene cionondimeno che, alla luce delle disposizioni del n. 1 del protocollo relativo al commercio interno tedesco, l'art. 4 del regolamento n. 802/68 va interpretato nel senso che merci trasferite dalla DDR nel territorio della Repubblica federale di Germania vanno considerate come merci originarie di questa ultima.

6 Il n. 1 del protocollo recita: «atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l'applicazione del trattato non esige alcuna modificazione del regime attuale di tale commercio in Germania».

Questa disciplina è diretta solo ad evitare che nel territorio della Repubblica federale di Germania si applichino norme comunitarie al commercio interno tedesco.

Il riconoscimento di tale deroga non comporta che la DDR faccia parte della Comunità, bensì che ad essa DDR viene riconosciuto un regime speciale, in quanto territorio non facente parte della Comunità.

Il trasferimento di merci nella Repubblica federale di Germania, in forza del protocollo non si può quindi considerare come un'importazione da paesi terzi, dato che trattasi di commercio interno tedesco.

Benché dal n. 1 del protocollo si desuma che i prodotti originari della DDR possono, senza previo sdoganamento, essere immessi in libera pratica nella Repubblica federale di Germania, ciò non significa che essi siano originari di quest'ultima.

La tesi sostenuta dall'attrice nella causa principale non trova alcun conforto nel protocollo.

7 Essa fa inoltre valere che, trattandosi di prodotti che, in forza del protocollo, non possono venir considerati come originari di un paese terzo, si deve riconoscere che tali prodotti posseggono necessariamente le caratteristiche enunciate all'art. 9, n. 2, del trattato e che essi vanno considerati come originari di uno Stato membro.

Secondo l'art. 6, n. 1, del regolamento della Commissione n. 1041/67 (GU 23 dicembre 1967, n. L 314, pag. 9) che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico, la restituzione viene accordata soltanto per i prodotti che si trovano in libera pratica all'interno della Comunità.

In relazione alla libera pratica delle merci, l'art. 10 del trattato pone unicamente la distinzione tra i prodotti originari di uno Stato membro e quelli provenienti da un paese terzo.

8 Quest'argomentazione, trovando il suo fondamento esclusivamente nello schema generale stabilito agli artt. 9 e 10 del trattato, non tiene conto del fatto che il protocollo relativo al commercio interno tedesco è parte integrante del trattato e che, a termini di tale protocollo, la DDR non rappresenta né uno Stato membro della CEE, né, per quanto riguarda il commercio interno tedesco, un paese terzo, ma che essa gode di un regime speciale.

9 Tale argomentazione va, quindi, disattesa.

L'attrice nella causa principale sostiene inoltre che dal fatto che il regolamento n. 177/67 si limita a motivare specialmente l'art. 7 si desume che l'art. 6 non persegue l'obiettivo di disciplinare il mercato prescindendo dall'art. 7, in quanto suo unico obiettivo sarebbe quello di garantire che non si attribuisca alcuna restituzione per le merci importate dai paesi terzi.

La mancanza di un motivo d'esclusione si potrebbe quindi dimostrare provando l'origine comunitaria, in quanto la circostanza che una merce non rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 7 del regolamento n. 177/67, costituirebbe *a contrario* la prova che il suddetto prodotto è originario della Comunità.

10 Tale argomento è in contrasto con il sistema enunciato dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 177/67.

Tali disposizioni, lungi dal costituire semplici norme relative all'onere formale della prova, determinano i presupposti sostanziali della restituzione.

Il principio fondamentale vigente in materia è che soltanto i prodotti originari della Comunità fruiscono del diritto alla restituzione, in quanto quella che viene concessa ai prodotti importati dai paesi terzi e riesportati nei paesi terzi costituisce soltanto un «rimborso» del prelievo riscosso.

Tale argomento va quindi disatteso.

11 D'altronde, l'organizzazione dei mercati agricoli ha istituito dei sistemi di prezzi destinati ad assicurare ai produttori agricoli determinate garanzie di redditi che prevedono, in caso d'esportazione nei paesi terzi, alcune restituzioni finanziate con risorse comunitarie.

Il beneficio di tali misure è riservato, in linea di principio, ai prodotti della Comunità, cioè a quelli dei paesi che partecipano al finanziamento della politica agricola comune.

Benché l'art. 7 del regolamento n. 177/67 consenta, entro determinati limiti, di concedere una restituzione per merci importate, l'intervento si limita in questo caso al «rimborso» dei prelievi riscossi.

Non si terrebbe quindi conto della portata del protocollo se si volesse trarne la conclusione che la Comunità deve estendere determinate garanzie di prezzo, concesse nell'ambito della politica agricola comune, ai prodotti originari della DDR.

12 La questione deferita va quindi risolta in senso negativo.

Sulle spese

13 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 30 gennaio 1974, afferma per diritto:

Gli artt. 6, n. 1, e 7 del regolamento CEE del Consiglio 27 giugno 1967, n. 177 e l'art. 4, n. 1 e n. 2, lett. d), del regolamento CEE del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, in relazione al «protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono», allegato al trattato CEE, non devono venir interpretati nel senso che consentano alle merci rientranti nella definizione fornita dall'art. 1, n. 1, del regolamento CEE, n. 121/67, trasferite dalla DDR nella Repubblica federale di Germania, nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali interzonali («Interzonenhandelsabkommen») di fruire di una restituzione ove esse vengano riesportate dalla Repubblica federale di Germania in un paese terzo.

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars
Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1° ottobre 1974.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DELL'11 LUGLIO 1974[1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Poiché i prezzi comunitari, a causa del costo del foraggio, sono normalmente più elevati di quelli vigenti sul mercato mondiale, l'art. 15, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283) dispone che «per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, n. 1, in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione».

Il regolamento del Consiglio n. 177/67 (GU n. L 130 del 28. 6. 1967, pag. 2614), che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione, dispone all'art. 6, n. 1, che

1 — Traduzione dal tedesco.